

INPDAP: introdotta la possibilità della "pensione differita"

Novità per i dipendenti pubblici: l'Inpdap ha introdotto la "pensione differita" per i trattamenti di anzianità e vecchiaia, a seguito del parere espresso dal Ministero del Lavoro .

Concretamente, di cosa si tratta?

Anche l'INPDAP, analogamente a quanto avviene da sempre per l'INPS ed altri istituti previdenziali, riconosce la possibilità di accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità anche a chi non risulta iscritto all'INPDAP stesso al momento del pensionamento.

In altre parole un dipendente pubblico che si dimetta prima del raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (65 anni) avendo però già raggiunto i requisiti contributivi (20 anni) può tranquillamente attendere di compiere l'età per poi fare richiesta di pensione all'INPDAP.

Lo stesso vale per le pensioni di anzianità maturate sia con i 40 anni di contributi che con le cosiddette "quote"

Fino al 31 luglio 2010 questo non era possibile; per chi chiedeva una pensione INPDAP requisito necessario ed indispensabile era quello di essere iscritto o come lavoratore dipendente o come prosecutore volontario.

Tutto questo a seguito dell'entrata in vigore della legge 122 del 30 luglio 2010 (manovra correttiva 2010) che ha, tra le altre cose, abolito la possibilità del trasferimento gratuito della posizione assicurativa INPDAP all'INPS in caso il dipendente non avesse maturato i requisiti pensionistici presso l'INPDAP (legge 322/58 ed altre).